



COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS
C.F. n° 00052090958

Prot. n° 1163 del 9.01.2014

Cat. _____ cl. _____ fasc. _____

Risposta a nota n° _____ del _____

Step Srl

Via A. Gramsci, n. 28

- 07037 Sorso (SS)

Engineering Tributi Spa

Via Giovanni Battista Trener, 8

- 38121 Trento

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del Canone di Pubblicità. Direttive di applicazione.

La presente nota fornisce direttive in relazione alle modalità di applicazione del regolamento sul Canone di Pubblicità approvato con deliberazione CC n. 89 del 23.07.2013.

Si evidenzia preliminarmente che il cambiamento della normativa di riferimento avvenuto nel corso dell'esercizio 2013 con l'istituzione del Canone CIMP e la differente disciplina che ne consegue, richiede l'applicazione costante del principio del *favor rei* come configurato dalla normativa attuale.

Più in generale la scrivente Amministrazione ritiene che laddove siano possibili due o più interpretazioni tra loro differenti di qualsiasi norma (pertanto anche non specificamente riferita al sistema sanzionatorio) del vigente regolamento o della disciplina complementare o superiore nella gerarchia delle fonti, codesta ATI nello svolgere le funzioni assegnate debba sempre, costantemente, in mancanza di diversa indicazione da parte dell'Amministrazione, fare riferimento all'interpretazione/applicazione più favorevole per il contribuente.

Quanto segue fornisce indicazione più puntuale riferita al regolamento vigente.

Insegne di esercizio

1. Nel caso di pluralità di insegne l'arrotondamento previsto dal comma 2 dell'art. 6 del regolamento CIMP (che si rifà pedissequamente alla norma dell'art. 7 del D.Lgs. n.

507 del 1993 - in base al quale le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano a mezzo metro quadrato) deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna.

Pertanto, esattamente come previsto dal comma 5 dell'art. 2-bis del d.l. 22 febbraio 2002 n. 13 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002 n. 75 si prescrive espressamente per questa fattispecie che il calcolo dei cinque metri quadrati venga effettuato sulla "superficie complessiva" delle insegne di esercizio, con la conseguenza che deve essere calcolata la somma totale della superficie dei vari mezzi pubblicitari apposti presso la sede di ogni singola filiale ed al risultato ottenuto va applicato l'arrotondamento in questione.

2. In tutti i casi di attività in Franchising, in tutti i casi di attività che vendono un unico prodotto e altresì in generale e comprensivamente in tutti i casi nei quali si riscontri la presenza, nell'ambito del mezzo pubblicitario in parola (insegna di esercizio), delle indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, inserito nella stessa struttura esterna che tipicamente fa le funzioni dell'insegna di esercizio, la detta circostanza non fa venir meno la natura di insegna di esercizio del mezzo pubblicitario e conseguentemente la sua classificazione ai fini della disciplina vigente applicabile (Cfr. anche MEF n. 3/dpf del 3/5/2002).

A maggior chiarimento si riporta la definizione di insegna di esercizio così come fornita nella circolare ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/dpf del 3/5/2002:

si definisce "insegna di esercizio" la scritta di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, vale a dire "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta". Il comma 6 dell'art. 2- bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere "la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica".

È innanzitutto opportuno ribadire che il trattamento agevolato in questione si rende applicabile ai soli mezzi pubblicitari che possono definirsi "insegne di esercizio", vale a dire alle scritte contenenti l'indicazione: del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, della tipologia dell'attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto.

Occorre però precisare che la presenza, nell'ambito dello stesso mezzo pubblicitario, delle indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, non fa in alcun modo venire meno la natura di insegna di esercizio; ciò del resto trova espressa legittimazione nella stessa nozione contenuta nel citato art. 47 del DPR n. 495 del 1992, che stabilisce, appunto, che la scritta distintiva della sede di svolgimento dell'attività economica può essere "completata

Per

eventualmente da simboli o da marchi". Né detta circostanza deve dare luogo a distinte misurazioni di superficie, in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario "indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti".

Al riguardo, considerate le numerose richieste di chiarimenti avanzate in ordine a specifiche fattispecie concrete, da comuni, contribuenti ed associazioni, si precisa che rientrano nell'agevolazione in esame esclusivamente le insegne che sono comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l'attività economica; ciò si realizza attraverso:

- la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale (ad esempio, con la semplice scritta "Bar" o "Alimentari");
- la precisa individuazione dell'esercizio commerciale (ad esempio: "Bar Bianchi " o "Alimentari Azzurri");
- la generica individuazione dell'esercizio commerciale realizzata con l'indicazione del nominativo del titolare (ad esempio, la semplice scritta "da Giovanni");
- l'indicazione, precisa o generica, della tipologia dell'esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita (ad esempio: "Bar Alfa-Caffè Beta");
- l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (ad esempio: "Caffè Gamma"); in questo caso, infatti, la scritta in esame è di per sé idonea ad indicare al pubblico, sia pure indirettamente, il luogo di svolgimento dell'attività economica.

È altresì opportuno sottolineare, a titolo meramente esemplificativo, che devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione:

- le insegne di esercizi commerciali in franchising, in quanto l'insegna assolve alla sua funzione a prescindere dal rapporto contrattuale che lega il titolare del marchio ed il suo concessionario di uso; del resto lo stesso art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, individua il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità in colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, non operando alcun tipo di distinzione in ordine alla titolarità del marchio raffigurato nell'insegna;
- le insegne, recanti il logo delle società petrolifere, che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
- i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47, del D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un'attività economica;
- i cartelli esposti all'esterno dei cantieri edili recanti l'indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell'attività cui si riferiscono.

Occorre infine ribadire quanto precisato nella circolare n. 1/DPF dell'8 febbraio 2002, e cioè che le insegne di esercizio che rientrano nell'esenzione in esame sono quelle che contraddistinguono comunque i luoghi ove si svolge l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi, quindi anche le eventuali sedi secondarie, in quanto la norma non limita l'esenzione ai mezzi che contraddistinguono la sede legale o principale; inoltre le insegne non necessariamente devono essere esposte sulle vetrine o sulle porte di ingresso della sede di svolgimento dell'attività economica, nè tanto meno occorre far riferimento al loro posizionamento in relazione a ciascuna vetrina o ingresso, in quanto la norma in esame non pone al riguardo alcun limite, quali quelli che si trovano invece espressamente stabiliti nel comma 1, lettera a), dello stesso art. 17 del D.Lgs. n. 507 del 1993.



Inoltre, è necessario sottolineare che dal computo dei 5 metri quadrati di superficie devono essere escluse sia le fattispecie pubblicitarie che, in base a specifiche disposizioni normative, sono di per sé esenti, e sia gli altri mezzi pubblicitari che non possono essere definiti come insegna di esercizio e, come tali, soggetti ad imposizione.

Vi è, poi, da aggiungere che l'esenzione trova applicazione indipendentemente dalla tipologia dell'insegna di esercizio esposta, che gode dell'esenzione dal pagamento dell'imposta o del canone anche se è luminosa, illuminata, se esposta in categoria speciale o comunque assoggettata a maggiorazioni, poichè la norma riconosce l'agevolazione all'insegna di esercizio in quanto tale, senza imporre alcuna limitazione riguardo alle caratteristiche che presenta.

Si deve, infine, precisare che per le insegne di esercizio esenti dall'imposta viene meno l'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio della pubblicità, che costituisce un adempimento che l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 pone a carico del "soggetto passivo del tributo" che, "è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati". Nel caso di specie, infatti, il detentore del mezzo pubblicitario, non può considerarsi soggetto passivo del tributo, in quanto nessun tributo è dovuto, e conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di presentazione della dichiarazione. Da quanto esposto consegue che in tale ipotesi non potrà essere in alcun modo comminata la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Vetrine degli esercizi commerciali

Tutto ciò che è esposto sulle vetrine degli esercizi e che non possa essere interpretato semplicemente come un avviso al pubblico (per la quale fattispecie la lett. G art. 9 regolamento CIMP è prevista l'esenzione senza che si faccia luogo a calcolo di superfici **ad es. a titolo non esaustivo si intendono avvisi al pubblico ai sensi della citata lett. G: tutto ciò che facendo riferimento al prodotto o al servizio venduto all'interno dell'esercizio o senza alcun diretto riferimento a prodotto servizio mette al corrente il pubblico di offerte o condizioni particolari come il cartellone sconti saldi etc..**) è soggetto ad esenzione per la superficie prevista. In questa fattispecie non esistono arrotondamenti di sorta e ci si riferisce sempre e soltanto alle superfici riscontrabili nella realtà effettiva.

Modalità operative

In tutti i casi di notifica di avviso di accertamento nei confronti di utenti i quali per effetto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento CIMP (approvato a luglio 2013 e in vigore dal 1 gennaio 2013) si trovino a credito verso il Comune in quanto a suo tempo (primo trimestre 2013) abbiano assolto al pagamento della pubblicità per fattispecie che a seguito della detta modifica normativa vadano soggette a regime più favorevole (VEDI A SOLO TITOLO DI ESEMPIO INSEGNE DI ESERCIZIO ZONA INDUSTRIALE), l'importo di ogni nuovo accertamento deve prima necessariamente

scontare le eventuali somme a credito dell'utente derivanti dalla citata disciplina più favorevole per fattispecie già tassate e pagate alla scadenza (marzo 2013). Ad es. per una azienda si accertano cassonetti pubblicitari non denunciati per x euro. La stessa azienda nell'anno in corso ha già pagato y euro per insegne e tale versamento non è dovuto sulla base della nuova disciplina più favorevole retroattiva al 1 gennaio. In questo caso e tutti gli altri simili l'avviso di accertamento deve obbligatoriamente essere emesso o comunque gestito tenendo conto della compensazione tra il canone ultimamente accertato e il credito d'imposta dell'azienda verso l'Ente.

Tutto ciò che sia stato inopinatamente fatto in difformità da quanto sopra va rettificato con annullamento degli avvisi di accertamento e nuova emissione per l'importo ricalcolato.

In particolare si richiede a codesta ATI una gestione dei procedimenti e delle attività inerenti l'ufficio tesa a eliminare o perlomeno limitare al massimo le contestazioni e il conseguente contenzioso. A tal fine si richiama l'opportunità dell'applicazione degli istituti deflativi del contenzioso regolamentati e utilizzati dal comune di oristano.

A tal fine si richiede di concordare con lo scrivente ufficio la possibilità di una modalità semplificata che eviti il decadere dell'Amministrazione dal potere di accertamento per l'anno 2013. Ad es. semplice ricalcolo dell'importo all'utente che si presenta allo sportello e paga a saldo sulla base di nuovo bollettino senza riemissione dell'avviso (tale eventualità verrà verificata insieme tra Ati e Amministrazione).


In tutti i casi dubbi Codesta Società dovrà comunque confrontarsi con gli Uffici Comunali prima di agire in difformità da quanto indicato.

Codesta ATI in indirizzo che gestisce servizi accessori alla riscossione del canone di pubblicità unitamente con l'accertamento della stessa, è tenuta a conformarsi a quanto ivi espresso. Il mancato rispetto della presente sarà considerato alla stregua di grave inadempimento degli obblighi contrattuali e valutato quale giusta causa ai fini della risoluzione del contratto stesso.

Oristano, 9.01.2013

Il Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse

D.ssa Maria Rimedia Chergia



-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a step@pcert.it ("posta certificata") --

Il giorno 09/01/2014 alle ore 16:45:50 (+0100) il messaggio con Oggetto
"Protocollo: AOO.C_C816.09/01/2014.0001163 - SI TRASMETTE REGOLAMENTO PER APPLIC..."
inviato da "istituzionale@pec.comune.oristano.it"
ed indirizzato a:
step@pcert.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20140109164550.17126.07.1.17@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a engineeringtributi.servizipec@legalmail.it ("posta certificata") --

Il giorno 09/01/2014 alle ore 16:45:43 (+0100) il messaggio con Oggetto
"Protocollo: AOO.C_C816.09/01/2014.0001163 - SI TRASMETTE REGOLAMENTO PER APPLIC..."
inviato da "istituzionale@pec.comune.oristano.it"
ed indirizzato a:
engineeringtributi.servizipec@legalmail.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20140109164543.01470.08.2.15@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <postacert tipo="accettazione" errore="nessuno">
- <intestazione>
  <mittente>istituzionale@pec.comune.oristano.it</mittente>
  <destinatari tipo="certificato">step@pcert.it</destinatari>
  <risposte>istituzionale@pec.comune.oristano.it</risposte>
  <oggetto>Protocollo: AOO.C_C816.09/01/2014.0001163 - SI TRASMETTE
    REGOLAMENTO PER APPLIC...</oggetto>
</intestazione>
- <dati>
  <gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>
- <data zona="+0100">
  <giorno>09/01/2014</giorno>
  <ora>16:45:50</ora>
</data>
  <identificativo>opec275.20140109164550.17126.07.1.17@pec.aruba.it</identificativo>
  <msgid><440D3B3F2A1048E5932122A792DE649A@comunale.or></msgid>
</dati>
</postacert>
```



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <postacert tipo="accettazione" errore="nessuno">
- <intestazione>
  <mittente>istituzionale@pec.comune.oristano.it</mittente>
  <destinatari tipo="certificato">engineeringtributi.servizipec@legalmail.it</destinatari>
  <risposte>istituzionale@pec.comune.oristano.it</risposte>
  <oggetto>Protocollo: AOO.C_C816.09/01/2014.0001163 - SI TRASMETTE
    REGOLAMENTO PER APPLIC...</oggetto>
</intestazione>
- <dati>
  <gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>
- <data zona="+0100">
  <giorno>09/01/2014</giorno>
  <ora>16:45:43</ora>
</data>
  <identificativo>opec275.20140109164543.01470.08.2.15@pec.aruba.it</identificativo>
  <msgid><079C1BD6764F4069B557F14FF1903303@comunale.or></msgid>
</dati>
</postacert>
```